



FRANCESCO BENEDETTI  
NOTAIO

Repertorio n.104750                      Raccolta n. 34199  
**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA ASSOCIAZIONE  
GRUPPO SPELEOLOGICO AQUILANO ONLUS  
PORTANTE**

**1'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA PER GLI ENTI DEL TERZO SETTORE  
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventidue, il giorno ventinove del mese di giugno

29/06/2022

alle ore diciotto, in L'Aquila (AQ), nel mio studio, loc. Campo di Pile, presso il Centro Commerciale L'Aquilone avanti a me DOTT. FRANCESCO BENEDETTI, Notaio in L'Aquila, iscritto nel ruolo dei Notai dei Distretti Notarili Riuniti di L'Aquila, Sulmona e Avezzano

**E' PRESENTE:**

PANZANARO Mauro nato a L'Aquila il 15 febbraio 1967 domiciliato per la carica ove appresso, che dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente della **ASSOCIAZIONE GRUPPO SPELEOLOGICO AQUILANO ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE"**, con sede in San Demetrio ne' Vestini (AQ) Fraz. Stiffe via Castello 2, codice fiscale 80004770667 iscritta al R.E.A. 139248.

Il Comparsente, della cui identità personale, qualifica e poteri al presente atto io Notaio sono certo, mi dichiara che e' stata convocata per oggi in questa sede l'assemblea straordinaria della detta associazione la quale deve intendersi validamente costituita essendo stata regolarmente convocata in questa sede ed ora in seconda convocazione ed essendo presenti complessivi n. dieci degli attuali diciassette soci dell'Associazione e nessuno manifestando opposizione alla discussione del seguente ordine del giorno:

-modifica dello statuto per adeguarlo alla normativa degli Enti del Terzo Settore.

Assume quindi la presidenza e dichiara aperti i lavori invitando me Notaio in qualità di Segretario a far risultare con il presente pubblico verbale l'andamento degli stessi.

Iniziando la trattazione degli argomenti all'o.d.g. il Presidente evidenzia la necessità di procedere all'adeguamento dello Statuto per apportare le modifiche necessarie alla iscrizione dell'Associazione nel Registro degli Enti del Terzo Settore.

Riferisce al riguardo che le modifiche apportate sono quelle richieste dalla legge e che sostanzialmente gli altri aspetti organizzativi restano invariati.

Evidenzia che tutte le cariche restano invariate.

Da ultimo fa presente che il testo dello Statuto da adottare è quello già trasmesso ai soci e depositato presso la sede sociale, ed invita la Assemblea discutere e deliberare al riguardo.

Dopo breve dibattito e tutti concordando con quanto esposto

Registrato a  
L'Aquila  
il 30/06/2022  
num. 2473  
serie 1T

dal Presidente la Assemblea all'unanimità

**DELIBERA:**

-di adottare il nuovo testo dello Statuto sociale in quello che si allega al presente atto sotto la lettera "A" previa lettura datane da me Notaio alla Assemblea;

-di confermare tutte le cariche sociali attualmente in essere;

-di demandare al Presidente della Associazione il compimento di ogni formalità necessaria per procedere alla iscrizione della Associazione nel Registro degli Enti del Terzo Settore, ivi comprese eventuali modifiche da apportare al testo dello Statuto qui approvato.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola la Assemblea viene sciolta alle ore diciotto e quaranta.

Il Comparente dichiara di aver ricevuto l'informativa sul trattamento dei propri dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR e dell'art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali (cosiddetta Legge Privacy), ed autorizza pertanto l'uso degli stessi per finalità o obblighi imposti dalla legge.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente pubblico atto scritto in parte con mezzo meccanico ed in parte a mano da me medesimo e meco sottoscritto unitamente al Comparente alle ore diciotto e quaranta, previa integrale lettura al medesimo datane e sua dichiarazione a mia domanda che il tutto è conforme al vero.

Consta di fogli uno in facciate intere tre e fin qui della presente.

FIRMATO: PANZANARO MAURO - FRANCESCO BENEDETTI NOTAIO

ALLEGATO A ALL'ATTO DI REP. 204750

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Art. 1 - Denominazione e Durata

È costituita l'Associazione denominata "GRUPPO SPELEOLOGICO AQUILANO - ETS"

(dizione abbreviata GSA) con sede in San Demetrio Né Vestini (AQ), frazione Stiffe, in via

Castello n. 2.

È soggetto di diritto privato, dotato di proprio ordinamento che le assicura una autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale.

L'Associazione ha durata illimitata. L'anno Sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

Art. 2 - Natura


L'Associazione, non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed improntata a principi di democraticità.


SCOPI E ATTIVITÀ

Art. 3 - Scopi e attività

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale. In particolare l'Associazione ha per scopo di promuovere la speleologia in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio dell'ambiente ipogeo sia di origine naturale che antropica, con particolare attenzione alle situazioni presenti nel territorio in cui si svolge l'attività Sociale, e la tutela dell'ambiente naturale connesso ai

	fenomeni sotterranei, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità Sociale attraverso
	lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e
	s.m.i. (Codice Terzo Settore), aventi ad oggetto:
	1. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni
	dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali di cui al
	comma e art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.;
	2. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai
	sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni di
	cui al comma f art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.;
	3. ricerca scientifica di particolare interesse sociale di cui al comma h art. 5 del D.
	Lgs. 117/2017 e s.m.i.;
	4. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse
	Sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e
	della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al comma i
	art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.;
	5. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale di cui
	al comma k art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.;
	L'Associazione intende indire e programmare, in accordo con le apposite scuole
	competenti in materia, o organizzare e gestire corsi di addestramento per le attività
	speleologiche, alpinistiche, escursionistiche, sciescursionistiche, scialpinistiche,
	naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche; partecipare
	alla formazione di Soci e non Soci, anche in collaborazione con le varie scuole.
	Per conseguire tali scopi e attività, l'Associazione provvede:
	a. alla diffusione delle conoscenze speleologiche su sistemi carsici e sulle altre cavità
	naturale o di origine antropica e alla organizzazione di iniziative ed attività di

	ricerca e studio spelologiche, archeologiche e naturalistiche e di quelle ad esse	
	propedeutiche. In tale contesto le attività sono ispirate ad un principio di massima	
	tutela ambientale attraverso una frequentazione minima e controllata per gli	
	ambienti ipogei che presentino particolare vulnerabilità;	
	b. alla promozione, anche in collaborazione con Università, Enti, Istituti scolastici e	
	di formazione, Associazioni locali e Imprese private di attività scientifiche,	
	culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto	
	della speleologia e degli aspetti naturalistici e antropici connessi all'ambiente	
	sottterraneo;	
	c. alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione	
	dell'ambiente naturale e di siti di interesse archeologico o antropico. In particolare	
	darà ampia disponibilità per lo sviluppo dei percorsi visita dedicati all'ambiente	
	ipogeo nell'ambito di azioni ispirate alla massima sostenibilità ambientale e	
	sociale;	
	d. alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre associazioni o	
	enti, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni	
	nello svolgimento di attività speleologiche o connesse alla visita di cavità dotate di	
	percorsi attrezzati, alpinistiche, escursionistiche, sci escursionistiche,	
	scialpinistiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il	
	C.N.S.A.S. al soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero di vittime;	
	e. a curare e diffondere sia a mezzo stampa che in forma elettronica notiziari,	
	periodici, annuari e altre pubblicazioni;	
	f. a provvedere alla sede dell'Associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e	
	l'archivio.	
	g. a provvedere alla gestione, conservazione e manutenzione del Museo di	



	Speleologia V. Rivera e di quanto in esso contenuto.	
	h. a provvedere alla gestione, conservazione e manutenzione delle stazioni	
	scientifiche dedicate all'ambiente ipogeo.	
	Essa potrà, inoltre, esercitare attività accessorie, anche a carattere commerciale, strumentali	
	e funzionali al conseguimento dei propri scopi istituzionali e assumere partecipazioni in	
	enti, associazioni di secondo grado e Società commerciali.	
	L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività	
	istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza	
	corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o	
	attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.	
	Art. 4 - Locali sede	
	I locali della sede sono destinati allo svolgimento delle attività istituzionali e museali.	
	Essi possono, altresì, essere utilizzati temporaneamente da terzi, previo consenso del	
	Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.	
	TITOLO II	
	SOCI	
	Art. 5 - Soci	
	Il termine associati indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente	
	statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale	
	e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.	
	Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione	
	vengono ammessi a farne parte con deliberazione del Consiglio Direttivo.	

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'Organo Amministrativo.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

#### Art. 6 - Ammissione

Chiunque intenda aderire al Gruppo Speleologico Aquilano deve presentare domanda ne fa domanda all'Organo Amministrativo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto, completa dei dell'autorizzazione al trattamento dei dati, su apposito modulo.

Se minore di età la domanda deve essere firmata anche da chi ne esercita la potestà. La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

Sull'istanza si pronuncia il Consiglio Direttivo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.

Sia in sede di ammissione all'Associazione sia nel corso della vita associativa, non è ammessa alcuna discriminazione di genere, etnica, di ordine politico, religioso, economico e Sociale.

#### Art 7 - Diritti e doveri degli Associati

- Ogni associato purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi qual e candidato per gli organi dell'Associazione.

- Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede sociale dell'Associazione entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire con le seguenti modalità: visione dei registri.

#### Art. 8 - Quota associativa

Il Socio è tenuto a corrispondere alla Sezione:

- a. la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale, che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione in formato cartaceo oppure elettronico;
- b. la quota associativa annuale;
- c. il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni Sociali e per le coperture assicurative;
- d. eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Le somme di cui alle lett. b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno.

Il Socio non in regola con i versamenti non potrà partecipare alla vita associativa, né usufruire dei servizi Sociali, né ricevere le pubblicazioni.

Il Socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno Sociale e perde immediatamente tutti i diritti spettanti ai Soci; la morosità emerge automaticamente dai sistemi informatici in dotazione alla Sede legale dell'Ente.

#### Art. 9 - Volontari

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto. I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

#### Art. 10 - Partecipazione all'attività associativa

La partecipazione all'attività associativa si estende a tutta la durata del rapporto Sociale.

Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome del GSA, se non da questi autorizzate.

Le iniziative o le attività dei Soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dal GSA, devono essere preventivamente autorizzate dal consiglio direttivo dell'associazione.

I compensi ricevuti a qualsiasi titolo dai soci o dai non soci che effettuano prestazioni per l'associazione sono regolati dal comma 3 dell'art. 8, dall'art. 16 e dall'art. 17 del D. Lgs.

117/2017 e s.m.i.

	Art. 11 - Dimissioni	
	Il Socio può dimettersi dal GSA in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota Sociale versata.	
	Art. 12 - Perdita della qualità di Socio	
	La qualità di Socio si perde: per dimissioni, morosità, provvedimento disciplinare, per morte del Socio.	
	L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea.	
	Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.	
	TITOLO III	
	ORGANI	
	Art. 13 - Organi dell'Associazione	
	Sono organi della Sezione almeno i seguenti:	
	l'Assemblea dei Soci;	
	il Consiglio Direttivo;	
	il Presidente;	
	l'Organo di Controllo ricorrendone le condizioni di legge e, negli ulteriori casi previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.	

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 14 - Assemblea dei soci

A) Funzioni

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sezione; essa è costituita da tutti i Soci di età maggiore di anni diciotto; le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti. L'Assemblea:

adotta lo statuto ed i programmi annuali e pluriennali dell'Ente;

nomina e revoca il Presidente;

nomina e revoca il Consiglio Direttivo ;

nomina e revoca il Collegio dei Revisori dei conti, l'Organo di Controllo ricorrendone le condizioni di legge e, negli ulteriori casi previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

delibera le quote associative ed i contributi a carico dei Soci;

approva l'operato del Consiglio Direttivo, i bilanci;

delibera l'acquisto, l'alienazione di immobili o la costituzione di vincoli reali sugli stessi;

delibera sulla fusione o scissione della Sezione, sullo scioglimento e conseguente devoluzione del patrimonio;

delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto;

delibera la promozione dell'azione di responsabilità nei confronti degli organi direttivi.

delibera su ogni altra questione, contenuta nell'ordine del giorno, che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei Soci, aventi diritto al voto.

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.



*B) Convocazione*

L'Assemblea ordinaria dei Soci almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta del Collegio dei revisori dei Conti o dell'Organo di controllo, ricorrendo le condizioni ed i requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore, oppure quando ne facciano richiesta motivata un decimo dei Soci aventi diritto al voto, o l'Organo di Controllo.

Se il Consiglio Direttivo non vi provvede entro trenta giorni dalla richiesta, potrà direttamente provvedere l'Organo di Controllo.

La convocazione avviene mediante avviso esposto nella Sede Sociale almeno dieci giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea.

Nell'avviso devono essere indicati l'ordine del giorno, il luogo, l'ora e il giorno della convocazione. Della convocazione verrà altresì data informazione ai Soci a mezzo posta elettronica da inviarsi almeno dieci giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea all'ultimo indirizzo comunicato e disponibile negli archivi anagrafici GSA.

*C) Diritto di voto*

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota Sociale relativa all'anno in cui si tiene.

All'Assemblea si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile. I minori di età possono assistere all'Assemblea. Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio, che non sia componente del Consiglio Direttivo, e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega scritta.

Ogni Socio delegato può rappresentare al massimo 3 (tre) soci, ovvero 5 (cinque) nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.

Ogni associato ha diritto di voto.

*D) Svolgimento*

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.



Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a. che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b. che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e



I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:	
- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;	
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;	
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione.	
Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.	
Il Consiglio Direttivo assolve, in particolare anche se non in via esaustiva, le seguenti specifiche funzioni:	
<input type="checkbox"/> convoca l'Assemblea dei Soci;	
<input type="checkbox"/> propone all'Assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali dell'Ente;	
- conferisce mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;	
- consente la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI	
(Associazioni Temporanee di Imprese), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo),	
Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;	
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;	
redige, collaziona e riordina le modifiche dello statuto;	
pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;	
adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite dall'Assemblea dei Soci per	
cui è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi	
risultati;	
delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali rispetto a quelle generali;	
cura la redazione dei bilanci di esercizio dell'associazione;	
delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni, Gruppi e Scuole e ne coordina	

	l'attività;
	nella prima seduta utile decide sull'ammissione dei nuovi Soci o esercita la facoltà di
	avvalersi della condizione risolutiva riguardante l'ammissione del Socio;
	delibera sull'accettazione delle donazioni di non modico valore o in caso di legati. Qualora
	l'associazione venga istituita erede, l'eventuale accettazione deve avvenire con beneficio di
	inventario;
	cura l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti.
	Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il
	compimento di atti o categorie di atti determinati.
	Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina il Vice Presidente; nomina inoltre il
	Tesoriere ed il Segretario che possono essere scelti anche fra i Soci non facenti parte del
	Consiglio Direttivo e che, in questo caso specifico, non hanno diritto di voto.
	Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche per audio conferenza o video
	conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
	a. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli
	interventuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e
	proclamare i risultati della votazione;
	b. che sia consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente
	gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
	c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla
	votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di
	visionare, ricevere o trasmettere documenti.
	L'Associazione provvede a dotarsi delle scritture e dei libri Sociali obbligatori, che gli
	associati hanno diritto di esaminare presso la sede Sociale dandone un preavviso di almeno
	quindici giorni.

Art. 16 - Durata e scioglimento

Gli eletti durano in carica non più di tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo non siano intervenuti a n. 3 riunioni consecutive.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare di uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con i non eletti; i consiglieri così nominati restano in carica sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.



In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, l'Organo di Controllo ricorrendo le condizioni ed i requisiti del Terzo Settore, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio Direttivo.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

Al termine del proprio mandato il Consiglio Direttivo uscente è tenuto ad un formale passaggio di consegne nei confronti del nuovo Consiglio Direttivo in occasione della prima riunione mediante messa a disposizione di tutti gli atti e i documenti di natura amministrativa, fiscale e gestionale. L'inosservanza di tale disposizione verrà considerata grave inadempienza.

Art. 17 - Convocazione

Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare con il consenso del Consiglio Direttivo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.



	Art. 18 – Modalità di convocazione	
	Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.	
	Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza od impedimento, dal Vice Presidente.	
	All'insorgere di eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione dell'associazione che riguardi il componente del Consiglio Direttivo, il suo coniuge o il convivente, i suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso componente non può partecipare alla discussione né alle deliberazioni relative, né può assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione.	
	I verbali delle sedute sono redatti dal segretario o da un consigliere all'uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante. I verbali possono essere consultati dai Soci nella sede Sociale, previa richiesta al Presidente, che non ha facoltà di consentire il rilascio delle copie, anche di stralci dei singoli atti consultati.	
	Art. 19 - Doveri dell'ufficio	
	I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. I	
	consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.	
	Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso	

dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del Codice civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del Codice civile.

#### PRESIDENTE

Art. 20 - Compiti e nomina del Presidente



Il Presidente dell'Associazione è il legale rappresentante della stessa. Ha poteri di rappresentanza che può delegare con il consenso del Consiglio Direttivo.

Ha la firma Sociale.

Assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:

- sottoscrive la convocazione dell'Assemblea dei Soci;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
- presenta all'Assemblea dei Soci la relazione annuale, accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale dell'associazione;
- pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo
- in caso di urgenza, adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, che dovranno essere ratificati dallo stesso Consiglio nella prima seduta utile.

Il candidato alla carica di Presidente dell'Associazione al momento della elezione deve aver maturato un'anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a tre anni Sociali completi.





L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sui rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo esercita altresì compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del codice del terzo settore (D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117), ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del codice del terzo settore (D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117).

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

#### B) Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397 comma secondo del codice civile.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, *una tantum*, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

	Art. 24 - Revisione legale dei conti	
	Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.	
	La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.	
	TITOLO V	
	COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE	
	Art. 25 - Commissioni, Gruppi e Scuole	
	Il Consiglio Direttivo può costituire organi tecnici consultivi, commissioni e scuole, formati da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero di componenti, le funzioni, i poteri, specialmente definiti in un regolamento predisposto dallo stesso Consiglio Direttivo.	
	È vietata la costituzione di gruppi di non Soci. Le Scuole, i Gruppi e/o Commissioni possono essere sciolti in qualsiasi momento dal Consiglio Direttivo della Sezione a suo insindacabile giudizio.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO	
	Art. 26 - Patrimonio	
	Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito dai beni mobili e immobili, dal	

fondo patrimoniale di garanzia, dalle eventuali riserve, dagli utili ed avanzi di gestione e da qualsiasi altro bene o somma che pervenga a qualunque titolo o venga erogata da enti o privati all'Associazione per il raggiungimento degli scopi statutari.

Le entrate Sociali sono costituite: dalle quote associative; dai proventi derivanti dalla gestione e dalle altre iniziative assunte; dai contributi di Enti pubblici e privati; da ogni ulteriore entrata a qualsiasi legittimo titolo; dai proventi di attività di *fund raising*, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio Sociale.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

I fondi liquidi dell'Associazione, che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla stessa.

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di

Si compone di:

- a. un Fondo di Dotazione di valore non inferiore ad Euro 15.000,00, che costituisce il patrimonio minimo dell'associazione strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica.

Il Fondo di Dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale o società di revisione regolarmente iscritti nel registro dei revisori legali.

Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in

	conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia,	
	l'Organo di Controllo devono senza indugio convocare l'Assemblea per	
	deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella	
	forma di associazione senza personalità giuridica;	
	b. un fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.	
	Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal	
	presente Statuto all'art.3.	
	L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di	
	eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo	
	svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di	
	finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
	BILANCIO	
	Art. 27 - Bilancio	
	L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.	
	Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre	
	all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di	
	Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di	
	proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le	
	single poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di	
	perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle	
	attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali	
	osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.	
	Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel	

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

#### DEVOLUZIONE

##### Art 28 - Scioglimento dell'Associazione

- L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

- In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.Lgs 117/201758, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

#### TITOLO VII


##### DISPOSIZIONI FINALI

##### Art. 29 - Rinvio alle disposizioni di legge, ed entrata in vigore

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applica la normativa vigente di cui al Decreto Legislativo 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) e relative disposizioni di attuazione nonché, per quanto non previsto dal Codice del Terzo Settore ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

Il presente ordinamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione.

Ogni modifica del presente statuto dovrà essere deliberata a maggioranza dall'Assemblea dei Soci.

*Man Pessano* The image shows a handwritten signature in cursive script, followed by a circular stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem. The signature and stamp are positioned in the upper middle section of the page.